



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi, 09 luglio 2020, alle ore 20:30, presso corso Trapani 106 in Torino, si è riunita, in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Con il cittadino per il cittadino" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifica statuto sociale come da disposizioni legislative in merito alla riforma del terzo settore e modifica denominazione Associazione;

Sono presenti n. 23 soci su un totale di 26 soci iscritti. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il socio sig. Alberto Claudio Saluzzo e da Segretario verbalizzante il socio sig. Filippo Torchio.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione. I presenti sono: Brenda Bottello, Djouvoa Fotso Ivan Loic, Marco Pedico, Jean Pierre Assongo, Marco Barolo, Nicolò Pistone, Ludovico Benedetto, Davide Cattaneo, Simon Solomon, Marcello Bertozzi, Benedetta Brossa, Vlad Cojocari, Margherita Crema, Alessandro Giovannini, Pietro Luigi Gossi, Giacomo Lepri, Filippo Torchio, Camilla Savio, Peter Simoni, Elena Baldo, Federico Gariglio, Vittorio Tinivella, Beatrice Gariglio, Alberto Claudio Saluzzo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente per illustrare la recente riforma legislativa degli enti del terzo settore, la quale ha comportato l'obbligo di conformare i propri statuti alle nuove disposizioni. Inoltre espone le ragioni del cambio di denominazione, da "Con il Cittadino per il Cittadino" a "Solidarietà Alimentare". Il Segretario passa alla lettura integrale di ciascuno dei 33 articoli della proposta di nuovo Statuto. Segue ampio dibattito. Non pervengono proposte di emendamenti. L'assemblea delibera favorevolmente all'unanimità l'approvazione del nuovo statuto, che si allega al presente verbale, e il cambio della denominazione in "Solidarietà Alimentare". È dato in carico al Presidente di procedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo statuto e l'aggiornamento del codice fiscale. La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D. lgs. 117/2017.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle 22:30.

Il Segretario verbalizzante

Filippo Torchio

Il Presidente dell'Assemblea

Alberto C. Saluzzo

Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Reg. Statuto n. 4460
Serie 3 Cod. Trib. 1
€ ESENTE
IL DIRETTORE



Statuto "SOLIDARIETA' ALIMENTARE"

Art.1. Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 11/7/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore (Ets) denominato: <<SOLIDARIETA' ALIMENTARE>> che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartita e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale nel comune di Torino.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2. Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3. Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art.4. Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.5. Finalità e Attività

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs.11/7/2017:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'organizzazione si ispira all'Art. 2 della Costituzione Italiana in riferimento al dovere inderogabile di solidarietà sociale. Nel perseguire le attività di interesse generale, l'Organizzazione svolgerà le seguenti attività:

- recupero di eccedenze alimentari presso produttori diretti, industrie alimentari, mercati generali, mercati rionali, grande distribuzione, punti vendita alimentari, ristorazione organizzata, istituzioni pubbliche, associazioni, cooperative e ogni altro segmento della filiera alimentare nonché donazioni al dettaglio da parte di cittadini;

- ridistribuzione gratuita delle eccedenze alimentari raccolte ad enti no profit impegnati nell'assistenza alle persone in difficoltà economica, promuovendo la costituzione di reti di associazioni per favorire la collaborazione, lo scambio di buone pratiche e il perfezionamento delle modalità di sostegno; in particolare, l'Organizzazione promuove una rete principale tra tutti gli enti no profit coinvolti, invitando i loro rappresentanti a concorrere alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi

Alberto Salvi

Alberto Salvi

istituzionali dell'Organizzazione;

- distribuzione diretta di pacchi spesa alle persone in difficoltà economica, anche attivando sedi secondarie, punti temporanei di distribuzione e ogni altro mezzo ritenuto opportuno al raggiungimento dei destinatari;
- iniziative di sensibilizzazione sui benefici dell'economia circolare, del recupero alimentare, della corretta alimentazione e sull'impatto ambientale dei nostri stili di vita;
- riqualificazione di luoghi pubblici e privati in stato di degrado o abbandono al fine della loro restituzione alla cittadinanza come punti di distribuzione e/o autoproduzione alimentare.

Al fine di conseguire i sopracitati obiettivi, l'organizzazione potrà organizzare corsi, dibattiti, eventi e campagne di sensibilizzazione finalizzati alla promozione della solidarietà; organizzare gruppi di acquisto solidale; adottare ogni mezzo di comunicazione digitale, televisivo, radiofonico e cartaceo, inclusi siti internet, inserzioni su social network, campagne pubblicitarie digitali e cartacee, spot televisivi, trasmissioni, opuscoli, lettere, volantini, adesivi, cartellonistica e ogni altro materiale o supporto informativo, nonché ogni attività necessaria alla loro diffusione; organizzare manifestazioni, raccolta di firme, campagne d'informazione e di sensibilizzazione, ricorsi amministrativi; avviare marginalmente attività di auto finanziamento e raccolta donazioni, quali aperitivi, cene, concerti e altri eventi, nonché la produzione e la vendita di piante, boracce, magliette, poster, gadget, pubblicazioni, fotografie e ogni altro bene ritenuto adeguato a tale scopo; in generale ogni attività ritenuta idonea al perseguimento delle finalità dell'organizzazione, nel rispetto della sostenibilità e dei valori solidaristici.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Piemonte.

Art.6. Ammissione

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.



Alberto Salvo

Alberto Salvo

Art.7. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Art.8. Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno del beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art.9. Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art.10. Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo
- Presidente
- Tesoriere

Alberto Salvi

Alberto Salvi



• Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

• Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.11 **L'assemblea**

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/diagnosticata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.12 **Compiti dell'assemblea**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera il trasferimento della sede legale
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- elegge il Presidente ed il Tesoriere

Alfredo Torrisi

Alfredo Salvo

Art.13. Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.14. Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria in prima convocazione modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati. In seconda convocazione delibera la modifica dello statuto dell'organizzazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualsiasi sia il loro numero, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati presenti.

Art.15. Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo, governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero compreso tra 7 e i 19 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Alfredo Totaro

Alberto Salvo

- Approva i regolamenti interni
- Provvede e vigila all'ottemperanza di tutte le previsioni legislative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea/ dall'organo di amministrazione assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Art.16. Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.17. Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti. Esercita i poteri di spesa, è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Organizzazione e della tenuta dei libri contabili.

Il Tesoriere provvede, di concerto con l'Organo di amministrazione, alla redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale; deve tenere una accurata registrazione di tutta l'attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali; ha la responsabilità diretta della Cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico.

Art.18. Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Alfio Torino

Roberto Salvi



Il componente dell'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.19. Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art.20. Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

Art.21. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art.22. I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art.23. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.24. Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Alberto Deluca

Alberto Deluca

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.25. Bilancio sociale
E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art.26. Convenzioni
Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.



Art.27. Personale retribuito
L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art.28. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.29. Responsabilità della organizzazione
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art.30. Assicurazione dell'organizzazione
L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art.31. Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.32. Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.33. Norma transitoria
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via autonoma e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Alberto Tardis


23 Lug. 2020
Alberto Tardis